

Bruxelles, 25 giugno 2015
(OR. en)

10312/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0014 (COD)**

**CODEC 939
AGRI 356
AGRIFIN 59
AGRIORG 42
PE 119**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 27 maggio 2015)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Marc TARABELLA (S&D - BE) ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una proposta di decisione in merito all'avvio di negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento, nonché al relativo mandato. La proposta è stata presentata conformemente all'articolo 74 del regolamento del Parlamento.

La proposta conteneva 48 emendamenti (emendamenti 1-48). Inoltre:

- il gruppo politico PPE ha presentato un emendamento (emendamento 49);
- il gruppo politico Verdi/ALE ha presentato sette emendamenti (emendamenti 50-56);
- il gruppo politico S&D ha presentato un emendamento (emendamento 57);
- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato dieci emendamenti (emendamenti 58-67).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 27 maggio 2015, e:

- ha affermato che i suoi obiettivi sono la salute dei bambini, l'educazione alimentare e il sostegno ai prodotti agricoli. Ha chiesto di accordare la priorità ai prodotti ortofrutticoli freschi, dal momento che i bambini tendono a scegliere composte e succhi di frutta, invece di consumare frutta fresca. Ha ricordato che uno degli obiettivi dei programmi nelle scuole è di riavvicinare i più giovani all'agricoltura e sostenere i produttori locali e biologici;
- ha affermato che è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, gli Stati membri a distribuire non solo latte ma anche formaggio e yogurt, al fine di garantire il corretto apporto di calcio nei bambini in età scolare. Per i bambini intolleranti al lattosio andrebbero previsti dei prodotti sostitutivi;
- si è opposto alla distribuzione di latte al gusto di cioccolato, dal momento che essa spianerebbe la strada ad altri prodotti e a prodotti aromatizzati di ogni tipo, dall'elevato tenore di zuccheri. I deputati non possono sostenere di lottare contro l'obesità se nel contempo promuovono il consumo di prodotti aromatizzati e con zuccheri aggiunti. Inoltre, il consumo di questo tipo di prodotti da parte dei bambini non è in calo, per cui la loro promozione è meno necessaria. Si è, pertanto, opposto all'emendamento 49;
- ha osservato che le misure educative costituiscono una dimensione chiave dei nuovi programmi che godono di una dotazione finanziaria che va dal 10 al 20% dei bilanci complessivi. Riavvicineranno i giovani ai produttori locali e sensibilizzeranno i bambini circa questioni come la varietà della produzione agricola, le problematiche ambientali e lo spreco alimentare;
- ha osservato che le stesse misure educative daranno ai bambini l'opportunità di conoscere le specialità locali e regionali come l'olio d'oliva, il miele, le olive o persino le prugne di Agen;
- ha accolto con favore il sostegno della commissione agli emendamenti tesi, tra l'altro, a ridurre gli oneri amministrativi (in particolare per le scuole), migliorare la visibilità del programma e garantire una divisione equilibrata delle dotazioni di bilancio tra gli Stati membri;
- ha sottolineato la questione relativa all'articolo 43 e ha chiesto se il Parlamento godrà delle prerogative che gli spettano per la proposta in questione. Ha chiesto se il Consiglio desidera appropriarsene, in netta contraddizione con il trattato di Lisbona che attribuisce al Parlamento il potere di codecisione;
- ha rilevato che il programma di lavoro della Commissione per il 2015 aveva sospeso la proposta in questione, in attesa dei risultati di una nuova valutazione.

Il commissario HOGAN:

- si è detto consapevole della preoccupazione iniziale causata in seno al Parlamento dalla decisione della Commissione di valutare ulteriormente i programmi destinati alle scuole e di raccomandare ai legislatori di sospendere le loro discussioni sulla proposta. Ha assicurato che l'obiettivo non era di "dare ordini" o interferire con i programmi del Parlamento. La Commissione nel suo insieme desidera garantire che la sua azione sia conforme ai principi fondamentali dell'attività legislativa dell'UE, vale a dire raggiungere l'obiettivo di avere meno norme, e norme migliori, nonché di godere di un forte sostegno pubblico;
- ha spiegato che la valutazione è conforme all'agenda "Legiferare meglio" adottata dalla Commissione il 19 maggio 2015. Il riesame delle normative dell'UE esistenti, la semplificazione, una maggiore trasparenza e il controllo pubblico saranno la norma, invece che l'eccezione. La Commissione aveva rispettato l'auspicio della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale di continuare a lavorare alla proposta e aveva fornito tutta l'assistenza necessaria in questo processo;
- ha affermato che la valutazione dei programmi destinati alle scuole per quanto concerne sussidiarietà, proporzionalità e qualità della regolamentazione è nelle fasi conclusive. Il processo era stato aperto e trasparente, e aveva tenuto debitamente conto del parere dei portatori d'interesse e della posizione di tutte le istituzioni. Il progetto di relazione della Commissione ha rispecchiato la posizione del Parlamento e sarà aggiornato sulla base delle azioni del Parlamento nell'attuale seduta plenaria. La relazione sarà finalizzata poco dopo la conclusione del periodo di consultazione, il 3 giugno 2015;
- ha rilevato che la relazione della commissione è andata oltre la proposta della Commissione per quanto concerne alcune questioni, come l'elenco dei prodotti essenziali, il bilancio dedicato al latte e i criteri di ripartizione. Ciononostante, si è detto fiducioso che i negoziati porteranno a un risultato ragionevole.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Sofia RIBEIRO (PPE - PT):

- ha accolto con favore la proposta, che a suo parere renderà i programmi più interessanti per gli Stati membri. Il cofinanziamento sarà eliminato, e si darà preferenza ai prodotti locali e regionali;
- ha sottolineato la necessità di garantire che nessuno Stato membro perda denaro;
- ha osservato che sarà possibile trasferire fino al 15% della dotazione tra i due pilastri, in conformità alle strategie nazionali;

- ha accolto con favore la discriminazione positiva nei confronti delle regioni periferiche;
- ha chiesto sostegno per l'emendamento 49 del PPE. Spetta agli Stati membri, piuttosto che alla Commissione, prendere una decisione quanto alla distribuzione nelle scuole.

Parlando a nome del gruppo politico S&D, Paolo DE CASTRO (S&D - IT):

- ha espresso la sua difficoltà a comprendere la decisione del Consiglio di escludere il Parlamento dal processo decisionale;
- ha preso atto della votazione della commissione a favore di un aumento del 10% del bilancio da destinare ai programmi di educazione alimentare.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, James NICHOLSON (ECR - UK):

- ha accolto con favore i commenti del commissario quanto al processo di valutazione interna della Commissione e ha espresso speranza per una soluzione finale. Ha sostenuto la decisione del Parlamento di procedere con l'esame del programma, ma ha espresso delusione quanto all'incertezza attuale;
- si è rallegrato per la fusione dei due programmi in un quadro giuridico e finanziario comune che potrebbe ridurre l'onere amministrativo e la burocrazia per le scuole che desiderano avvalersi del programma. È necessario garantire che il quadro giuridico comune riduca gli adempimenti burocratici. Ad esempio, ha accolto con favore gli emendamenti che eviteranno che le scuole compilino inutilmente due insiemi separati di formulari per partecipare;
- ha ricordato che aveva presentato, a livello di commissione, degli emendamenti tesi ad ampliare la gamma di prodotti lattiero-caseari da includere nel programma, come yogurt e formaggio, il che è molto importante per il settore lattiero-caseario, non solo nell'attuale crisi;
- ha affermato che i bambini dovrebbero essere educati meglio circa la catena di approvvigionamento e il fatto che gli alimenti non provengono dagli scaffali dei supermercati;
- ha affermato che, mentre il suo gruppo esprimerà voto contrario, lui voterà a favore della relazione della commissione che ritiene buona.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Matt CARTHY (GUE/NGL - IE):

- ha sostenuto la fusione dei due programmi e la promozione dell'alimentazione sana nei bambini;
- ha affermato che gli Stati membri dovrebbero dare la priorità alle iniziative tese a rendere i bambini più sani anche in assenza di un programma dell'UE. Ciononostante, dal momento che programmi di questo tipo esistono, il Parlamento dovrebbe cercare di garantire che siano il meno complicati e il più equi possibile. I fondi dovrebbero essere ripartiti in proporzione al numero di bambini in ogni paese e dovrebbero essere mirati alla promozione dei prodotti locali;
- ha sostenuto che il principio di sussidiarietà significa che le decisioni fondamentali dovrebbero essere prese a livello nazionale e regionale;
- ha espresso il suo fermo disaccordo con alcuni emendamenti della commissione che porterebbero a un aumento delle risorse destinate a pubblicizzare la partecipazione dell'UE al programma, piuttosto che alla promozione di uno stile di vita salutare.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verdi/ALE, Bronis ROPÉ (Verdi/ALE - LT):

- ha chiesto sostegno per gli emendamenti del suo gruppo politico tesi a vietare gli esaltatori di sapidità E620 ed E650;
- ha chiesto se fosse il caso di spendere per i poster pubblicitari;
- ha affermato che il latte al cioccolato costituisce un problema in un unico Stato membro;
- ha chiesto sostegno per gli emendamenti 50-56 presentati dal suo gruppo, opponendosi agli emendamenti 11, 32, 37, 45 e 49.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFDD, Marco ZULLO (EFDD - IT) si è opposto all'inclusione del latte aromatizzato.

Albert DESS (PPE - DE):

- ha affermato che le conoscenze scientifiche mostrano che il cacao ha un valore nutritivo. Di conseguenza non capisce perché i prodotti contenenti cacao debbano essere esclusi dal campo di applicazione del programma;
- si è opposto a un approccio eccessivamente burocratico, ad esempio una registrazione eccessivamente dettagliata del consumo individuale di ogni bambino.

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA (S&D - ES) si è espressa contro la ripartizione sulla base dei dati storici. La ripartizione dovrebbe essere proporzionale al numero di bambini.

Jan HUITEMA (ALDE - NL) si è opposto alla proposta nel suo insieme. Ha messo in discussione il valore aggiunto di una tale regolamentazione a livello europeo, sostenendo che gli Stati membri sono i più indicati a portare avanti un programma simile, con meno burocrazia.

Elisabeth KÖSTINGER (PPE - AT) ha sostenuto l'inclusione del latte al cioccolato, dello yogurt alla frutta e del latte alla frutta nel campo di applicazione del programma.

Tibor SZANYI (S&D - HU) ha esortato la Commissione a esaminare se il programma può godere di un'esenzione dall'IVA.

Richard ASHWORTH (ECR - UK) si è opposto alla proposta. La spesa dell'UE dovrebbe limitarsi alle situazioni di interesse comune che non possono essere affrontate al livello degli Stati membri. La Corte dei conti ha mostrato che il finanziamento di programmi simili a titolo del bilancio dell'UE è oneroso dal punto di vista della gestione e non ha un buon rapporto costi-benefici.

Angélique DELAHAYE (PPE - FR) si è opposta agli emendamenti che chiedono un'eliminazione graduale della ripartizione del bilancio sulla base dei criteri storici, approccio che penalizzerebbe gli Stati membri che, come la Francia, hanno storicamente investito in questi programmi. Si è anche opposta all'aumento di 20 milioni di EUR del bilancio, destinato a mantenere l'equilibrio della ripartizione della dotazione del programma sul latte tra gli Stati membri, osservando che il bilancio complessivo per l'agricoltura è in riduzione.

Il commissario HOGAN ha nuovamente preso la parola e:

- ha fatto riferimento al progetto di relazione di valutazione pubblicato il 12 maggio 2015, che indica la necessità che l'UE sia coinvolta in questi programmi, poiché in caso contrario molti Stati membri forse non darebbero effettivamente attuazione a programmi che migliorano il consumo di prodotti agricoli e contribuiscono a uno stile di vita salutare. Non sempre questi aspetti sono una priorità per gli Stati membri;
- ha sottolineato il fatto che i programmi sono opzionali e volontari. Alcuni dei deputati contrari al fatto che i programmi rientrino nella competenza dell'UE vengono da Stati membri che in realtà li attuano. I Paesi Bassi e la Svezia hanno delle difficoltà con la partecipazione dell'UE ai programmi, ma continuano a dare attuazione ai programmi nel loro territorio. L'esistenza di un quadro generale dell'UE che assiste gli Stati membri nell'attuazione di tali programmi apporta un valore aggiunto.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e:

- ha affermato che il suo gruppo politico (S&D) sostiene l'emendamento 50 del gruppo Verdi/ALE;
- ha affermato di non essere di per sé un nemico del latte al cioccolato, ma ha sottolineato l'elevato tenore di zucchero che lo caratterizza.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 28 maggio 2015, il Parlamento europeo ha adottato un mandato di negoziato comprendente 49 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-21, 23-48, 50 e 57).

Il testo della decisione del Parlamento europeo in merito all'avvio di negoziati e il testo del mandato negoziale stesso figurano nell'allegato della presente nota.

Decisione in merito all'avvio di negoziati interistituzionali, e al relativo mandato, sul regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

Decisione del Parlamento europeo del 27 maggio 2015 in merito all'avvio di negoziati interistituzionali, e al relativo mandato, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici (COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- visti l'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 74 del suo regolamento,

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Emendamento 1

**Proposta di regolamento
Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, ***nonché*** dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche, è emerso che il ***principio alla base*** dei due programmi destinati alle scuole ***è tuttora valido***. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di ***frutta e verdura***, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, ***aggravato in particolare dalle moderne tendenze*** di consumo ***che privilegiano*** prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di

Emendamento

(2) Dall'esperienza acquisita con l'attuazione dei programmi attuali e dalle conclusioni delle valutazioni esterne, dalla successiva analisi delle diverse opzioni strategiche ***nonché dalle difficoltà sociali che gli Stati membri si trovano ad affrontare***, è emerso che il ***proseguimento e il potenziamento*** dei due programmi destinati alle scuole ***sono della massima importanza***. Alla luce dell'attuale calo dei consumi di ***ortofrutticoli freschi***, comprese le banane, e di prodotti lattiero-caseari, ***soprattutto tra i bambini, nonché dell'aumento dell'incidenza dell'obesità***

zuccheri, sale *e* grassi aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici ***dovrebbe essere mantenuto.***

infantile dovuto ad abitudini di consumo ***orientate a*** prodotti alimentari altamente trasformati, che per di più spesso contengono elevate dosi di zuccheri, sale, grassi *e/o additivi* aggiunti, l'aiuto dell'Unione al finanziamento della distribuzione di prodotti agricoli selezionati ai bambini negli istituti scolastici ***dovrebbe contribuire in maggior misura alla promozione di abitudini alimentari sane e del consumo di prodotti locali.***

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 6 AGRI. Questo compromesso sottolinea l'importanza dei programmi destinati alle scuole e i motivi per cui essi dovrebbero essere proseguiti e rafforzati. Inoltre, a seguito della decisione della Commissione di rivalutare la proposta, è importante che il Parlamento adotti una posizione forte a favore del proseguimento dei programmi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'analisi delle varie opzioni strategiche dimostra che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Ciò permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio costante e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra ***i prodotti*** ortofrutticoli, incluse le banane, i prodotti lattiero-caseari e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi dovrebbero rimanere separati, in particolare le rispettive dotazioni di bilancio. Alla luce dell'esperienza acquisita

Emendamento

(3) L'analisi delle varie opzioni strategiche dimostra che un approccio unificato, all'interno di un quadro giuridico e finanziario comune, è più appropriato ed efficace per conseguire gli obiettivi specifici della politica agricola comune attraverso i programmi destinati alle scuole. Ciò permetterebbe agli Stati membri di ottimizzare l'impatto della distribuzione nei limiti di una dotazione di bilancio costante e di incrementare l'efficienza della gestione. Tuttavia, per tenere conto delle differenze tra **gli** ortofrutticoli, incluse le banane, i prodotti lattiero-caseari e le rispettive catene di approvvigionamento, alcuni elementi tra cui le rispettive dotazioni di bilancio dovrebbero rimanere separati. Alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi

con i programmi attuali, la partecipazione al regime di aiuto dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere se distribuire tutti o solo uno dei prodotti ammissibili al regime di distribuzione ai bambini negli istituti scolastici.

attuali, la partecipazione al regime di aiuto dovrebbe continuare a essere facoltativa per gli Stati membri. Tenendo conto delle diverse situazioni di consumo nei diversi Stati membri, gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere la possibilità di scegliere, ***d'accordo con le regioni interessate***, se distribuire tutti o solo uno dei prodotti ammissibili al regime di distribuzione ai bambini negli istituti scolastici. ***Gli Stati membri potrebbero anche esaminare la possibilità di introdurre misure mirate per affrontare il calo del consumo di latte tra gli adolescenti.***

Or. it

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole, di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti.

Emendamento

(4) Si constata una tendenza al calo dei consumi di ortofrutticoli freschi, incluse le banane, e di latte alimentare. È quindi opportuno, nell'ambito dei programmi dedicati alle scuole, incentrare la distribuzione ***in via prioritaria*** su questi prodotti. Ciò permetterebbe a sua volta di ridurre l'onere organizzativo per le scuole e di aumentare l'impatto della distribuzione entro i limiti di una dotazione prestabilita e sarebbe in linea con la prassi corrente, poiché questi sono i prodotti maggiormente distribuiti. ***Tuttavia, al fine di rispettare le raccomandazioni nutrizionali sull'assunzione di calcio e alla luce dei crescenti problemi legati all'intolleranza al lattosio nel latte, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di distribuire altri prodotti lattiero-caseari, come yogurt e formaggio, che hanno indiscutibili effetti positivi sulla salute infantile. Sarebbe, inoltre, opportuno effettuare sforzi intesi a garantire la distribuzione di prodotti locali e regionali.***

Motivazione

Emendamento di compromesso 1- parte 3 AGRI.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Sono necessarie misure educative a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere sia **la distribuzione** di ortofrutticoli, banane incluse, **sia la distribuzione** del latte. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. **Poiché le** misure di **sostegno** rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e **ai suoi diversi** prodotti e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere una più ampia gamma di prodotti agricoli **nelle loro misure tematiche**. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità **sanitarie** nazionali dovrebbero essere coinvolte nel processo e approvare l'elenco **dei** prodotti, nonché i due gruppi di prodotti ammissibili **ai programmi di** distribuzione, e decidere in merito **agli** aspetti nutrizionali.

Emendamento

(5) Sono necessarie misure educative **di accompagnamento** a sostegno della distribuzione, affinché il programma sia efficace nel conseguire gli obiettivi a medio e lungo termine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e di promuovere un'alimentazione più sana. Alla luce della loro importanza, queste misure dovrebbero sostenere **la distribuzione** sia di ortofrutticoli, banane incluse, **che di latte e di prodotti lattiero-caseari**. Esse dovrebbero essere ammissibili a ricevere l'aiuto dell'Unione. **Come** misure **educative** di **accompagnamento**, **esse** rappresentano uno strumento indispensabile per riavvicinare i più giovani all'agricoltura e **alla varietà dei prodotti agricoli dell'Unione, in particolare ai prodotti della loro regione, con l'ausilio, ad esempio, di esperti nutrizionisti ed agricoltori**, e per conseguire gli obiettivi del programma, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a includere, **nelle loro misure tematiche**, una più ampia gamma di prodotti agricoli, **come gli ortofrutticoli trasformati senza aggiunta di zuccheri, sale, grassi o dolcificanti, e altre specialità locali, regionali o nazionali, quali miele, olive da tavola, olio d'oliva e frutta secca**. Tuttavia, per promuovere abitudini alimentari sane, le autorità nazionali **responsabili per l'alimentazione e/o la salute** dovrebbero essere coinvolte nel processo e **dovrebbero** approvare l'elenco **di tali** prodotti, nonché i

due gruppi di prodotti ammissibili *alla* distribuzione, e *dovrebbero* decidere in merito *ai loro* aspetti nutrizionali.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 5 AGRI.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di **frutta e verdura**, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di **sostegno** e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un aiuto per **porzione di frutta e verdura**, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano **i livelli** dell'aiuto dell'Unione **al prezzo di una porzione di prodotti e che stabiliscono la definizione di porzione**.

Emendamento

(6) Al fine di garantire una sana gestione finanziaria è opportuno fissare un massimale dell'aiuto dell'Unione a favore della distribuzione di **ortofrutticoli**, comprese le banane, e di latte, delle misure educative di **accompagnamento** e di altri costi connessi. Questo massimale dovrebbe rispecchiare la situazione attuale. Alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di semplificare la gestione, i meccanismi di finanziamento dovrebbero essere armonizzati e basati su un approccio unico per quanto riguarda il livello del contributo finanziario dell'Unione. È pertanto opportuno limitare il livello dell'aiuto dell'Unione a favore del prezzo dei prodotti attraverso la fissazione di un **importo massimo di aiuto dell'Unione per bambino e per operazione di distribuzione sia di ortofrutticoli**, comprese le banane, e di latte, e abolire il principio del cofinanziamento obbligatorio per gli ortofrutticoli, comprese le banane. Data la volatilità dei prezzi dei prodotti in questione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti **ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** riguardanti le misure che fissano **il massimale** dell'aiuto

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle **due** chiavi di ripartizione dei fondi per il latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma "Latte nelle scuole", e il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane. **È**

Emendamento

(7) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti ***ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*** riguardanti le misure che fissano le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione a ciascuno Stato membro e il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute. Le ripartizioni indicative dovrebbero essere fissate separatamente per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte, tenendo conto del fatto che la distribuzione si basa su una partecipazione facoltativa. La chiave di ripartizione per gli ortofrutticoli, comprese le banane, dovrebbe riflettere l'attuale ripartizione per Stato membro, basata sul criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra i sei e i dieci anni in percentuale della popolazione, tenendo conto anche del livello di sviluppo delle regioni interessate. Per consentire agli Stati membri di mantenere lo stesso ordine di grandezza dei programmi esistenti e al fine di incoraggiarne altri a partecipare al programma di distribuzione del latte, è opportuno utilizzare la combinazione delle ***quattro*** chiavi di ripartizione dei fondi per il latte, vale a dire l'uso storico dei fondi da parte degli Stati membri nell'ambito del programma "Latte nelle scuole", ***tranne nel caso della Croazia, per la quale occorre determinare uno specifico***

opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra questi *due* criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra.

importo fisso sulla base del presente regolamento, il criterio oggettivo del numero di bambini nella fascia d'età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione usato per il programma di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, *il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro e la definizione di un livello minimo di spesa dell'aiuto dell'Unione per bambino e per anno. Al fine di individuare la giusta proporzione tra questi quattro criteri è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti l'adozione di norme aggiuntive sull'equilibrio tra detti quattro criteri. Inoltre, tenuto conto della continua evoluzione dell'andamento demografico e del livello di sviluppo delle regioni negli Stati membri, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* riguardanti la valutazione, ogni tre anni, dell'attualità delle ripartizioni tra gli Stati membri, eseguite in base ai criteri di cui sopra. *Si dovrebbe prevedere una maggiorazione del 5% all'aiuto dell'Unione nell'applicazione di detto programma nelle regioni ultraperiferiche, tenuto conto della loro limitata diversificazione agricola e della frequente impossibilità di trovare taluni prodotti nella regione interessata, il che implica costi più elevati di trasporto e di immagazzinamento.*

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 3 AGRI.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

(8) Onde consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere per i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, **e di** latte.

(8) Onde consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi, alla Commissione dovrebbe essere conferito, **ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, il potere di adottare determinati atti che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere per i programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane, latte e **prodotti lattiero-caseari**.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

(9) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane e/o **di distribuzione** di latte presentino la domanda di aiuto dell'Unione **su base annuale**. Al fine di semplificare le procedure e la gestione, è importante che siano presentate. È opportuno che, **sulla base delle** richieste degli Stati membri, la Commissione decida in merito alla ripartizione definitiva per gli ortofrutticoli, incluse le banane, **e** per il latte, nei limiti delle dotazioni disponibili nel bilancio e tenendo conto di trasferimenti limitati tra ripartizioni, **in modo da incoraggiare** la definizione di priorità di distribuzione sulla base di esigenze nutrizionali. Alla

(9) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, è opportuno stabilire che gli Stati membri che intendono partecipare ai programmi di distribuzione di ortofrutticoli, comprese le banane e/o di latte **e di prodotti lattiero-caseari** presentino la domanda di aiuto dell'Unione **ogni anno**. Al fine di semplificare le procedure e la gestione, è importante che **tali domande** siano presentate **in modo distinto**. È opportuno che, **una volta ricevute le** richieste degli Stati membri, la Commissione decida in merito alla ripartizione definitiva per gli ortofrutticoli, incluse le banane, **e/o** per il latte **e i prodotti lattiero-caseari**, nei limiti delle dotazioni disponibili nel bilancio e tenendo conto di trasferimenti limitati tra ripartizioni, **il che incoraggia** la

Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti **delegati** riguardanti le misure relative alle condizioni e ai limiti entro i quali possono essere effettuati **questi** trasferimenti.

definizione di priorità di distribuzione sulla base di esigenze nutrizionali. Alla Commissione dovrebbe essere conferito, **a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, il potere di adottare **determinati** atti riguardanti le misure relative alle condizioni e ai limiti entro i quali possono essere effettuati **tali** trasferimenti.

Or. es

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Al fine di semplificare le procedure amministrative e organizzative a beneficio degli istituti scolastici che partecipano ai due programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito all'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli.

Or. fr

Motivazione

È importante ridurre gli oneri amministrativi che costituiscono un deterrente alla partecipazione delle scuole, segnatamente di quelle che desiderano partecipare ai due programmi e che si vedono costrette a compilare due tipi di moduli diversi o a sottoporsi a varie serie di controlli.

Emendamenti 10 e 57

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte **dello** Stato membro **e assumere la forma** di un documento strategico **pluriennale che definisce** gli obiettivi e **le** priorità **dello Stato membro**. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi.

Emendamento

(10) La strategia nazionale dovrebbe essere considerata come un presupposto per la partecipazione al programma da parte **di uno** Stato membro. **Agli Stati membri che desiderano partecipare dovrebbe essere richiesto di presentare** un documento strategico **per un periodo di sei anni, che quantifichi il problema esistente e definisca** gli obiettivi **che gli stessi devono raggiungere, metodologie in linea con il problema presentato e rispettive** priorità. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare regolarmente la loro strategia, in particolare alla luce di valutazioni e riesami delle priorità o degli obiettivi **e del successo dei loro programmi. Quando aggiornano la loro strategia nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a consultare formalmente le parti interessate sul loro territorio.**

Or. pt

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Per garantire la visibilità del programma presso i suoi beneficiari in tutta l'Unione, occorre prevedere un'identità comune e un logo dell'Unione da apporre obbligatoriamente sui manifesti relativi alla partecipazione delle scuole ai programmi e sul materiale informativo messo a disposizione degli alunni nel quadro delle misure educative di accompagnamento. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea riguardo alla definizione di criteri specifici concernenti la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'identità comune e del logo dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Per garantire che il prezzo dei prodotti distribuiti ai bambini nell'ambito del programma rifletta pienamente l'importo dell'aiuto concesso e impedire che i prodotti sovvenzionati siano utilizzati per altri fini, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare determinati atti riguardanti l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma stesso.

Emendamento

(12) Per garantire che il prezzo dei prodotti distribuiti ai bambini nell'ambito del programma rifletta pienamente l'importo dell'aiuto concesso e impedire che i prodotti sovvenzionati siano utilizzati per altri fini, alla Commissione dovrebbe essere conferito, ***conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***, il potere di adottare determinati atti riguardanti l'introduzione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma stesso. ***Tali atti non dovrebbero scoraggiare gli Stati membri dal rifornirsi di prodotti locali.***

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con il compromesso 5 AGRI.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Per verificare l'efficacia dei programmi negli Stati membri, è opportuno che vengano finanziate azioni di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti, con particolare attenzione al cambiamento a medio termine dei consumi.

Or. en

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il presente regolamento non dovrebbe interferire nella ripartizione delle competenze regionali o locali in seno agli Stati membri, compresa l'autonomia regionale e locale.

Or. en

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte, per misure educative di **sostegno** e per i relativi costi

Aiuto per la distribuzione di ortofrutticoli, banane, latte e **taluni prodotti lattiero-caseari**, per misure educative di **accompagnamento** e per i relativi costi

*Motivazione**Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI.***Emendamento 16****Proposta di regolamento****Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) per la fornitura di ortofrutticoli, banane e latte;

*Emendamento*a) per la fornitura di ortofrutticoli, **comprese** banane, latte e **prodotti lattiero-caseari, di cui al paragrafo 2;***Motivazione*

Emendamento di compromesso 1- parte 1 AGRI. Questo compromesso sostiene la proposta della Commissione secondo la quale agli Stati membri deve ancora essere consentito di distribuire prodotti freschi. La formulazione "ortofrutticoli" comprende prodotti freschi e refrigerati, porzioni pronte al consumo (come, ad esempio, le carote pelate/affettate in piccoli sacchetti) e permette anche alle scuole di spremere i prodotti per farne succhi di frutta freschi. Spetta agli Stati membri decidere quali prodotti freschi distribuire (e come) e organizzare la relativa strategia.

Emendamento 17**Proposta di regolamento****Articolo 1 – comma 1 – punto 3**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*b) per **l'attuazione di** misure educative di*Emendamento*

b) per misure educative di

sostegno e

accompagnamento; e

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 1 AGRI. La sostituzione del termine "sostegno" con "accompagnamento" mira a chiarire che le misure educative appoggiate dall'UE nell'ambito dei programmi destinati alle scuole non sono di competenza degli insegnanti delle scuole, ma di soggetti esterni come nutrizionisti, agricoltori, ecc.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) per coprire **taluni** costi correlati, inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio **e** alla valutazione.

Emendamento

c) per coprire **i** costi correlati, inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla **comunicazione e alla** pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione **e ad altre attività direttamente legate all'attuazione del programma.**

Or. hu

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al

Emendamento

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al

paragrafo 1 ("il programma destinato alle scuole") possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, ***oppure entrambi.***

paragrafo 1 ("il programma destinato alle scuole") possono distribuire:

- a) ortofrutticoli comprese le banane e/o***
- b) latte, e prodotti lattiero-caseari delle seguenti categorie ("prodotti lattiero-caseari"):***
 - i) latte e crema di cui al codice NC 0401;***
 - ii) latticello, latte coagulato, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati di cui al codice NC 0403, ad esclusione di quelli contenenti l'aggiunta di aromi o materie non lattiche di cui ai codici da NC 0403 10 51 a NC 0403 10 99 e da NC 0403 90 71 a NC 0403 90 99;***
 - iii) formaggi e latticini di cui al codice NC 0406;***
 - iv) latte senza lattosio consistente in latte la cui composizione naturale è stata alterata per quanto attiene al suo contenuto di lattosio e non contenente altre materie non lattiche di cui al codice NC 0404 90.***

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 1- parte 2 AGRI. Lo scopo di questi programmi è quello di favorire il consumo di prodotti agricoli e di promuovere sane abitudini alimentari. Abbiamo, inoltre, argomenti concreti a sostegno del fatto che il consumo di latte alimentare è in calo; il formaggio e gli yogurt naturali sono l'alternativa migliore a causa delle intolleranze al lattosio.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata **dallo** Stato membro, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. La strategia contiene **almeno** la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

Emendamento

3. La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all'elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l'attuazione del programma prima dell'inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata **da uno** Stato membro **o da un'autorità regionale**, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione **e dei risultati conseguiti, facendo buon uso dei fondi dell'Unione**. La strategia contiene, **come minimo**, la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli

Or. en

Motivazione

L'emendamento dà alle autorità sub-nazionali maggiore possibilità di controllo del programma, conformemente alla distribuzione costituzionale delle competenze all'interno degli Stati membri. L'emendamento riflette inoltre il parere del Comitato delle regioni.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure

Emendamento

4. Al fine di garantire l'efficacia del programma destinato alle scuole, gli Stati membri prevedono inoltre misure

educative di *sostegno*, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura e *a* una più ampia gamma di prodotti agricoli, e *ad informali* su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali o l'agricoltura biologica.

educative di *accompagnamento*, che possono includere misure e attività volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura, *come visite alle aziende agricole, e la distribuzione di* una più ampia gamma di prodotti agricoli, *quali ortofrutticoli trasformati e altre specialità locali, regionali o nazionali, come miele, olive, olio d'oliva e frutta secca. Ciò contribuirà a educare* su aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, la lotta agli sprechi alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica *e la produzione sostenibile*.

Or. en

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 2 AGRI. In considerazione del fatto che le misure educative consentono la distribuzione occasionale di altri prodotti, il compromesso prevede modifiche relative alle specialità locali, regionali e nazionali, come il miele, le olive, l'olio d'oliva e la frutta secca.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane *e* al latte, che possono essere occasionalmente oggetto delle misure educative *di sostegno*.

Emendamento

5. Nell'elaborare le loro strategie, gli Stati membri stabiliscono un elenco di prodotti agricoli, oltre agli ortofrutticoli, alle banane, al latte *e ai prodotti lattiero-caseari*, che possono essere occasionalmente oggetto *della distribuzione nel quadro* delle misure educative di accompagnamento. *Per quanto riguarda gli ortofrutticoli trasformati, non sono consentiti prodotti contenenti zuccheri aggiunti, grassi*

***aggiunti, sale aggiunto, dolcificanti
aggiunti e/o esaltatori di sapidità
artificiali (additivi alimentari artificiali
identificati dai codici da E620 a E650).***

Or. en

Motivazione

Gli additivi alimentari identificati dai codici da E620 a E650 hanno effetti nocivi sulla salute dei consumatori se assunti in quantità piuttosto significative. Poiché il programma mira a promuovere un'alimentazione sana, autorizzare additivi con effetti dubbi sulla salute sarebbe contrario ai suoi obiettivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di ***sostegno*** in base a criteri oggettivi che ***possono includere*** considerazioni di ordine ambientale e ***sanitario***, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando ***per quanto possibile*** i prodotti originari dell'Unione, in particolare l'acquisto ***locale***, i prodotti biologici, ***le filiere corte*** o i benefici ambientali.

Emendamento

6. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di ***accompagnamento*** in base a criteri oggettivi che ***includono*** considerazioni di ordine ***sanitario***, ambientale e ***etico***, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità di prodotti locali, privilegiando i prodotti originari dell'Unione, in particolare ***la produzione e l'acquisto locali e regionali, le filiere corte***, i prodotti biologici o i benefici ambientali ***e i prodotti di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Nel caso delle banane, possono essere privilegiati i prodotti provenienti dal commercio equo e solidale con paesi terzi solo ove non siano disponibili prodotti equivalenti originari dell'Unione.***

Or. de

Emendamento di compromesso 3 AGRI.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, gli Stati membri fanno in modo che le **rispettive** autorità **sanitarie competenti** approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali.

Emendamento

7. Al fine di promuovere abitudini alimentari sane, ***anche tra i bambini che sono intolleranti al lattosio***, gli Stati membri fanno in modo che le ***loro*** autorità ***nazionali responsabili in materia nutrizionale e/o sanitaria*** approvino l'elenco dei prodotti forniti nell'ambito del programma e decidano in merito ai relativi aspetti nutrizionali.

Or. de

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Gli aiuti assegnati***, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di ***sostegno*** e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di cui al

Emendamento

1. ***L'aiuto assegnato***, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di ***accompagnamento*** e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatte salve le disposizioni di

paragrafo 4 non superano:

cui al paragrafo 4 *del presente articolo* non superano:

Or. de

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 2 AGRI.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) per il latte, **80** milioni di EUR per anno scolastico.

Emendamento

b) per il latte *e i prodotti lattiero-caseari*, **100** milioni di EUR per anno scolastico.

Or. ro

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 4 AGRI. E' previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano il livello dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per il prezzo della porzione di ortofrutticoli, comprese le banane, e di latte distribuita e la definizione di porzione. Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, che fissano un importo minimo e un importo massimo per il finanziamento di misure educative di sostegno nell'ambito delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per salvaguardare la coerenza del testo, tali poteri sono contemplati dall'articolo 24, paragrafo 1 bis.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, **i** criteri oggettivi basati su:

i) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione,

ii) il grado di sviluppo delle regioni

a) per gli ortofrutticoli, incluse le banane, criteri oggettivi basati su:

i) il numero di bambini di età compresa tra sei e dieci anni in percentuale della popolazione **dello Stato membro interessato**,

ii) il grado di sviluppo delle regioni

all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 **del trattato** e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013, **e**

all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire **la concessione di** un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 **TFUE** e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013,

iii) un aumento aggiuntivo del 5 % dell'aiuto dell'Unione, da applicare alle regioni ultraperiferiche, con un ulteriore incremento del 5 % se tali regioni importano prodotti provenienti da altre regioni ultraperiferiche che si trovano nelle vicinanze; e

Or. pt

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 1 AGRI. E' opportuno mantenere criteri oggettivi basati sul numero di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni in percentuale della popolazione e il livello di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro poiché sembrano costituire un sistema equo corrispondente alle esigenze degli Stati membri.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) per il latte, l'utilizzo storico dei fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini **e criteri oggettivi basati sulla percentuale di bambini di età compresa tra sei e dieci anni.**

Emendamento

b) per il latte **e i prodotti lattiero-caseari, una combinazione dei criteri seguenti, da applicare durante un periodo transitorio di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo programma:**

i) il numero, in percentuale, di bambini di età compresa tra sei e dieci anni rispetto alla popolazione dello Stato membro

interessato,

ii) il grado di sviluppo delle regioni all'interno di uno Stato membro, in modo da garantire la concessione di un aiuto maggiore alle regioni meno sviluppate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e/o alle isole minori del Mar Egeo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013,

iii) l'utilizzo storico di fondi nell'ambito dei programmi precedenti di distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini, ad eccezione della Croazia, per la quale verrà introdotto un sistema di pagamento forfettario; al fine di garantire un'equa distribuzione dei fondi tra gli Stati membri, il presente criterio è controbilanciato dall'introduzione di un importo minimo annuo di aiuto dell'Unione per i bambini nella fascia di età di cui al punto i) e definito sulla base del consumo medio di fondi per bambino per Stato membro,

iv) un aumento aggiuntivo del 5 % dell'aiuto dell'Unione, da applicare alle regioni ultraperiferiche, con un ulteriore incremento del 5 % se tali regioni importano prodotti provenienti da altre regioni ultraperiferiche che si trovano nelle vicinanze.

Or. en

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI. Tenendo conto degli emendamenti presentati, in particolare di quelli che eliminano i criteri storici per il latte, l'obiettivo di questo compromesso è quello di definire un sistema di ripartizione più equo, senza penalizzare gli Stati membri che hanno sinora utilizzato in modo efficiente il programma di distribuzione del latte nelle scuole ed hanno ricevuto grandi quantità di aiuti. Questo compromesso si basa su calcoli elaborati dalla DG AGRI su richiesta del relatore.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera b), il latte e i prodotti lattiero-caseari sono soggetti ai criteri di cui ai punti i) e ii) della lettera a).

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 2 AGRI.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo.

La Commissione valuta almeno ogni tre anni se le ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e per il latte ***e i prodotti lattiero-caseari*** restano coerenti con i criteri oggettivi di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 1 AGRI.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che un minimo del 10% e un massimo del 20% del finanziamento loro assegnato ogni anno nell'ambito del programma destinato alle scuole sia attribuito a misure educative di accompagnamento.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 2- parte 4 AGRI. In considerazione dell'importanza fondamentale delle misure educative nel quadro del nuovo programma, e degli emendamenti presentati, il compromesso prevede un minimo del 10% e un massimo del 20% per il finanziamento di misure educative.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro i limiti del massimale complessivo di **230** milioni di EUR, risultante dalla

4. Entro i limiti del massimale complessivo di **250** milioni di EUR, risultante dalla

somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al **15%** delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.

somma degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono trasferire da un settore all'altro fino al **10%** delle loro ripartizioni indicative per gli ortofrutticoli, comprese le banane, o per il latte **e i prodotti lattiero-caseari, e tale trasferimento può essere maggiorato del 20% nel caso delle regioni ultraperiferiche** alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 227.

Or. pt

Motivazione

Emendamento di compromesso 4- parte 5 AGRI. E' previsto un aumento della dotazione per il latte pari a 20 milioni di euro al fine di consentire l'introduzione di una spesa minima annua per bambino per tutti gli Stati membri e di garantire che nessuno Stato membro riporti perdite a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri. Per quanto riguarda gli storni di stanziamenti, il compromesso è una via di mezzo tra gli emendamenti presentati su questo tema.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. L'aiuto dell'Unione concesso conformemente al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti destinati alle scuole riguardanti il latte o la frutta che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane, latte e prodotti lattiero-caseari, o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti. L'aiuto dell'Unione è concesso al fine di integrare il finanziamento nazionale.

Or. en

Ripristino dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento OCM: i finanziamenti dell'UE dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli nazionali, per evitare un effetto inerziale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono decidere, conformemente alle rispettive strategie, di non concedere l'aiuto richiesto qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia inferiore ad un importo minimo stabilito dallo Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

7. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, ***comunicazione e pubblicità***, monitoraggio e valutazione relative al programma destinato alle scuole, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico ***riguardo ai suoi obiettivi, rivolte soprattutto ai genitori e ai formatori***, e attività in rete

correlate, *nonché altre attività direttamente collegate all'attuazione del programma destinato alle scuole.*

Or. ro

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.

Emendamento

8. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea, *per mezzo di manifesti affissi all'entrata degli istituti scolastici.* Gli Stati membri *possono, inoltre, utilizzare mezzi di comunicazione adeguati come siti web dedicati, materiale grafico informativo e campagne di informazione e sensibilizzazione.* *Un'identità comune e un logo dell'Unione sono utilizzati in tutto il materiale informativo destinato ai beneficiari. Gli Stati membri* garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell'Unione destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole.

Or. pt

Motivazione

Emendamento di compromesso 5- parte 1 AGRI. Gli Stati membri che distribuiscono aiuti dell'UE dovrebbero utilizzare manifesti affissi all'entrata degli istituti scolastici al fine di garantire una migliore visibilità dell'azione dell'UE, come previsto nei vigenti regolamenti di esecuzione dei programmi. Tenendo conto del valore aggiunto UE del programma, è importante potenziare la sua visibilità e la sensibilizzazione del pubblico, soprattutto in un momento in cui lo scetticismo

sull'Europa è in aumento.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di *sostegno*.

Emendamento

c) l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di *accompagnamento*.

Or. fr

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 2 AGRI.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi *europei*, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

Emendamento

2. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi *unionali*, *assicurare una ripartizione equa di tali fondi tra gli Stati membri e limitare l'onere amministrativo per gli istituti scolastici che partecipano al programma e per gli Stati membri*, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

Or. fr

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il massimale dell'aiuto dell'Unione che può essere versato per bambino e per operazione di distribuzione a titolo di contributo al prezzo degli ortofrutticoli, comprese le banane, e del latte e dei prodotti lattiero-caseari distribuiti;

Or. fr

Motivazione

Poteri delegati spostati dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, onde salvaguardare la coerenza del testo. Ai fini della buona gestione di bilancio dei programmi, sarebbe più opportuno prevedere un aiuto massimo per operazione di distribuzione anziché un aiuto per porzione difficilmente controllabile – cfr. emendamento al considerando 6.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per ***i prodotti*** ortofrutticoli, comprese le banane, ***e*** il latte e, ***se del caso, la sua revisione a seguito della valutazione*** di cui all'***articolo 23 bis, paragrafo 2***, secondo comma, gli importi minimi dell'aiuto dell'Unione per ciascuno

a) la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri per ***gli*** ortofrutticoli, comprese le banane, il latte e ***i prodotti lattiero-caseari, l'importo minimo dell'aiuto annuo dell'Unione speso per bambino*** di cui all'***articolo 23 bis, paragrafo 2, lettera b)***, gli importi minimi

Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione **degli aiuti** tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;

dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro, il metodo di riassegnazione della ripartizione **dell'aiuto** tra gli Stati membri, sulle base delle domande di aiuto ricevute e le norme aggiuntive riguardanti le modalità con cui occorre tener conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, per l'assegnazione dei fondi;

Or. fr

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le condizioni relative ai trasferimenti tra le ripartizioni assegnate agli ortofrutticoli, incluse le banane, **e** al latte;

Emendamento

(b) le condizioni relative ai trasferimenti tra le ripartizioni assegnate agli ortofrutticoli, incluse le banane, al latte **e ai prodotti lattiero-caseari**;

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con il compromesso 1 AGRI.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i costi e/o le misure che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di importi *minimi* e massimi per costi specifici;

Emendamento

c) i costi e/o le misure che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di importi massimi per costi specifici;

Or. fr

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'introduzione di procedure uniche per la presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e di procedure uniche di controllo;

Or. fr

Motivazione

Oltre ai criteri tecnici definiti mediante atto di esecuzione in virtù dell'articolo 25, lettera c), sarebbe utile fissare, mediante atto delegato, dei principi per procedure uniche di presentazione delle domande di partecipazione degli istituti scolastici e per i controlli, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi che rappresentano un deterrente alla partecipazione delle scuole ai programmi, in particolare per quelle che desiderano partecipare a entrambi i programmi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Per **sensibilizzare** il pubblico **al** programma destinato alle scuole, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole di segnalare che **si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.**

Emendamento

3. Per **promuovere ed accrescere la sensibilizzazione del pubblico nei confronti del** programma destinato alle scuole **e per aumentare la visibilità dell'aiuto unionale**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad imporre agli Stati membri che attuano un programma destinato alle scuole l'obbligo di segnalare **chiaramente il fatto che essi stanno ricevendo sostegno dell'Unione ai fini dell'attuazione del programma, per quanto riguarda:**

a) i criteri specifici relativi all'utilizzo di manifesti ed altro supporto informativo;

b) la definizione di criteri specifici per quanto concerne la presentazione, la composizione, le dimensioni e l'aspetto dell'elemento distintivo comune e del logo dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Emendamento di compromesso 5- parte 2 AGRI. Poteri delegati in linea con l'emendamento all'articolo 23 bis, paragrafo 8.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 25 – lettera a

Testo della Commissione

a) la ripartizione definitiva **degli aiuti** per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e /o il latte tra gli Stati membri partecipanti

Emendamento

a) la ripartizione definitiva **dell'aiuto** per gli ortofrutticoli, comprese le banane, e /o il latte **e i prodotti lattiero-caseari** tra gli

entro i limiti definiti dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4.

Stati membri partecipanti entro i limiti definiti dall'articolo 23 bis, paragrafo 1, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento di compromesso 1 AGRI.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 25 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) metodi per affrontare le problematiche che si verificano nel processo di attuazione, onde evitare interruzioni provocate da una burocrazia eccessivamente onerosa;

Or. ro

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 217 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri ***possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli***

Gli Stati membri, ***oltre a ricevere e ad applicare l'aiuto unionale di cui all'articolo 23, possono effettuare pagamenti nazionali o regionali ai fini della*** fornitura

istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).

di prodotti agli allievi, unitamente a misure educative di accompagnamento, negli istituti scolastici o per *onorare* i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c).
